

Avv. Carmine Medici

Patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori
Via on.le F. Napolitano, n. 103 - 80035 - Nola (NA) - tel. 081/510.57.58 - fax 081/019.74.52
via Properzio, n. 37 - 00193 - Roma - tel./fax: 06/68193195
avvocatomedici@gmail.com

Al Direttore dell'Agenzia delle Entrate
Via Cristoforo Colombo, n. 426 C/D
00145 - Roma

All'Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale del Personale
Via Giorgione, 159
00147 - Roma

e p.c.:

Al Ministro dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento delle Finanze
Direzione Agenzie ed Enti della Fiscalità
Via dei Normanni, n. 5
00184 - Roma

Spett.le **Presidenza del Consiglio dei Ministri**
Dipartimento della Funzione Pubblica
Ispettorato per la funzione pubblica
piazza S. Apollonia, n. 14
00153 - Roma

Nola, 5/3/2013

Oggetto: Art. 23-quinquies del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, conv., con. mod. dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - Riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale - Posizioni organizzative di livello non dirigenziale - Atto di diffida e costituzione in mora.

Per la **Dirpubblica (Federazione dei Funzionari, delle elevate professionalità, dei professionisti e dei dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni e delle Agenzie)**, in persona del Segretario Generale p.t. e legale rapp.te, il dott. Giancarlo Barra, nonché il dott. Giovanni Inglese, in qualità di Responsabile nazionale del Dipartimento Dirpubblica "Amministrazioni ed Enti della Fiscalità", i quali, nella loro qualità, sottoscrivono la presente assistiti dall'avv. Carmine Medici, presso il cui studio eleggono domicilio in **Nola (NA), alla via on.le Francesco Napolitano, n. 103** (fax: 081/019.74.52 - p.e.c.: carmine.medici@pecavvocatinola.it)

Premesso

1.1. – Che nel convertire il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, riguardante “disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, la legge 7 agosto 2012, n. 135, ha recepito, con alcune non marginali modificazioni, anche i contenuti del D.L. 27 giugno 2012, n. 87, con il quale erano state adottate misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell’amministrazione economico-finanziaria nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario.

Nel contesto di una disciplina generale, che si colloca nella direttrice già segnata da precedenti analoghe disposizioni intese a conseguire una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL mediante la riduzione della spesa pubblica connessa agli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, per le Agenzie fiscali é stata stabilita una specifica disciplina sulla riorganizzazione delle strutture e sulla riduzione delle loro dotazioni organiche.

Infatti, l’art. 23-*quinquies* del D.L. n. 95/2012 conferma, per il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la disciplina già contenuta nell’art. 2, prevedendo, entro il 31 ottobre 2012, un’ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali generali e non generali, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al venti per cento di quella risultante a seguito dell’applicazione dell’art. 1 del D.L. n. 138/2011 (v. lett. *a*), n. 1), del co. 1), mentre, per le Agenzie fiscali, stabilisce una disciplina diversificata, in considerazione della peculiarità delle loro vicende organizzative, da ultimo culminata nell’incorporazione dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nell’Agenzia delle Dogane e dell’Agenzia del Territorio nell’Agenzia delle Entrate (v. l’art. 23-*quater*, che disciplina i processi di incorporazione).

In particolare, l’art. 23-*quinquies*, co. 1, lett. *a*), n. 2), primo periodo, stabilisce che la riduzione degli uffici dirigenziali e delle relative dotazioni organiche dovrà essere determinata «per le Agenzie fiscali, [in misura] tale che il rapporto tra personale dirigenziale di livello non generale e personale non dirigente sia non superiore ad 1 su 40 ed il rapporto tra personale dirigenziale di livello generale e personale dirigenziale di livello non generale sia non superiore ad 1 su 20 per l’Agenzia delle entrate e ad 1 su 15 per l’Agenzia delle dogane e dei monopoli».

A sua volta, la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale – che, per le Agenzie fiscali, andrà a costituire il parametro in base al quale dovrà essere proporzionata la dotazione organica dirigenziale – dovrà avvenire, per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, analogamente a quanto stabilito dall'art. 2 per gli altri Ministeri, e, per le sole Agenzie fiscali, a seguito dell'applicazione dell'art. 23-*quater*, per cui l'ulteriore riduzione, in misura non inferiore al dieci per cento, della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico del personale non dirigente dovrà tenere conto dell'incremento provvisorio delle dotazioni organiche delle Agenzie incorporanti di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite, già in servizio presso gli enti incorporati (v. l'art. 23-*quater*, co. 5).

1.2. – Che, connessa alla prevista riduzione dell'organico dirigenziale, è la previsione, specifica per le Agenzie fiscali (non applicabile anche al Ministero dell'Economia e Finanze), di cui all'art. 23-*quinquies*, co. 1, lett. a), n. 2), secondo cui «per assicurare la funzionalità dell'assetto operativo conseguente alla riduzione dell'organico dirigenziale delle Agenzie fiscali, possono essere previste posizioni organizzative di livello non dirigenziale, in numero comunque non superiore ai posti dirigenziali coperti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed effettivamente soppressi, e in ogni caso non oltre 380 unità complessive, nei limiti del risparmio di spesa conseguente alla riduzione delle posizioni dirigenziali, detratta una quota non inferiore al 20 per cento, e in ogni caso in misura non superiore a 13,8 milioni di euro, da affidare a personale della terza area che abbia maturato almeno cinque anni di esperienza professionale nell'area stessa» (secondo periodo).

La previsione era già contemplata dall'art. 4, co. 1, lett. a), n. 2), del D.L. n. 87/2012, non convertito, il quale non prevedeva, tuttavia, le ulteriori limitazioni costituite dal numero massimo delle posizioni organizzative non dirigenziali, né il limite massimo di spesa stabilito dalla disposizione attualmente vigente.

1.3. -- Che, rispetto alla normativa delle posizioni organizzative contenuta nei contratti collettivi, l'art. 23-*quinquies* introduce una disciplina evolutiva delle posizioni organizzative conferite nell'ambito delle Agenzie fiscali, prevedendo che «l'attribuzione di tali posizioni è disposta secondo criteri di valorizzazione delle capacità e del merito sulla base di apposite procedure selettive» riservate al

personale che, come già rilevato, abbia maturato almeno cinque anni di esperienza professionale nella terza area.




Naturalmente, trova applicazione la disciplina di cui all'art. 27 del C.C.N.L. Comparto Agenzie fiscali, quadriennio normativo 2002-2005, e, in particolare, il comma 1, secondo cui «gli incarichi di posizione organizzativa e professionale sono conferiti da ciascuna Agenzia con atto scritto e motivato, per un periodo di un anno, su proposta dei dirigenti dell'unità operativa o servizio interessato e sulla base di appositi criteri generali definiti dalle agenzie medesime, previa concertazione con soggetti di cui all'articolo 9 (soggetti sindacali)».

Nella definizione dei criteri per il conferimento degli incarichi in questione, assume, inoltre, rilievo la previsione di cui all'art. 25, co. 2, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n.150, secondo cui «la professionalità sviluppata e attestata dal sistema di misurazione e valutazione costituisce criterio per l'assegnazione di incarichi e responsabilità secondo criteri oggettivi e pubblici».

Quanto al trattamento retributivo, l'art. 28 del C.C.N.L. Comparto Agenzie fiscali prevede che «al dipendente cui sia conferito l'incarico per una delle posizioni organizzative o professionali compete, oltre al trattamento economico in godimento, comprese le fasce retributive di appartenenza, un'indennità di posizione onnicomprensiva in misura variabile da un minimo di € 2500 ad un massimo di € 9000 annui lordi per tredici mensilità» (co. 1), precisando che «in relazione alla corresponsione dell'indennità di posizione non sono corrisposti al dipendente i compensi per lavoro straordinario, nonché tutte le altre voci del trattamento economico accessorio a carico del fondo, esclusa l'indennità di agenzia» (co. 3).

Oltre all'indennità di posizione, l'art. 28 prevede anche un'indennità di risultato, stabilendo che «la valutazione annuale positiva dell'incarico svolto comporta una maggiorazione della retribuzione di posizione variabile dal 5% al 20% secondo i criteri definiti dalla contrattazione integrativa» (co. 4).

Con riferimento agli incarichi relativi a posizioni organizzative derivanti dalla soppressione di posizioni dirigenziali, l'art. 23-*quinqies* introduce una disciplina particolare, secondo cui «al personale che ricopre tali posizioni sono attribuite un'indennità di posizione, graduata secondo il livello di responsabilità ricoperto, e un'indennità di risultato, in misura complessivamente non superiore al 50 per



cento del trattamento economico attualmente corrisposto al dirigente di seconda fascia di livello retributivo più basso, con esclusione della retribuzione di risultato; l'indennità di risultato, corrisposta a seguito di valutazione annuale positiva dell'incarico svolto, è determinata in misura non superiore al 20 per cento della indennità di posizione attribuita».

Per il resto, l'art. 23-*quinquies* conferma che «in relazione alla corresponsione dell'indennità di posizione non sono più erogati i compensi per lavoro straordinario, nonché tutte le altre voci del trattamento economico accessorio a carico del fondo, esclusa l'indennità di agenzia».

Premesso ancora

- Che codesta spett.le Agenzia delle Entrate non ha provveduto ad apportare alcuna riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di livello non generale e delle relative dotazioni organiche, nella misura e secondo le modalità stabilite dall'art. 23-*quinquies*, co. 1, lett. a), n. 2), del D.L. n. 95/2012, entro il termine del 31 ottobre 2012.
- Che, nonostante il processo di riduzione degli uffici e delle relative dotazioni organiche, codesta spett.le Agenzia ha prorogato fino al 31 dicembre 2013 gli incarichi dirigenziali in scadenza, ivi compresi quelli conferiti in favore di funzionari non dirigenti, ed ha avviato procedure di interpello per il conferimento di ulteriori incarichi dirigenziali (v., da ultimo, nota prot. 2606/2013 della Direzione Regionale della Liguria e nota prot. n. 3068/2013 della Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia, per un numero complessivo di 10 posizioni dirigenziali).

Considerato

- Che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23-*quinquies*, co. 2, del D.L. n. 95/2012, «alle amministrazioni di cui al comma 1 [*id est*, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e le Agenzie fiscali: *n.d.r.*] che non abbiano adempiuto a quanto previsto dal predetto comma entro il 31 ottobre 2012 é fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. **Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore del presente decreto;** sono fatte salve le procedure

concorsuali e di mobilità nonché di rinnovo di incarichi ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data».

- Che i dirigenti di ruolo (di seconda fascia) in servizio sono 364 (ai quali devono essere aggiunti i dirigenti già in ruolo presso l'Agenzia del Territorio), per cui, non avendo codesta spett.le Agenzia provveduto entro la data del 31 ottobre 2012 alla riduzione della dotazione organica dirigenziale come stabilito dall'art. 23-*quinquies*, co. 1, del D.L. n. 95/2012, quest'ultima é provvisoriamente individuata, da quella data, nella misura dei posti coperti dai predetti dirigenti di ruolo.
- Che, pertanto, gli incarichi dirigenziali attribuiti e/o rinnovati in favore di funzionari non in possesso della qualifica dirigenziale, anche ai sensi dell'art. 8, co. 24, del D.L. n. 16/2012, devono intendersi conferiti *extra* dotazione organica e, pertanto, nulli, inefficaci e/o illegittimi.

Ritenuto

1. - Che, senza considerare le variazioni numeriche derivanti dall'accorpamento dell'Agenzia del Territorio all'Agenzia delle Entrate, atteso che la dotazione organica del personale non dirigente di quest'ultima Agenzia é di 37.960 posti, questa avrebbe dovuto essere ridotta, in applicazione dell'art. 23-*quinquies*, a 33.770 posti, con conseguente riduzione della dotazione organica dirigenziale a 844 posizioni.

Poiché, come già rilevato, i dirigenti di ruolo (di seconda fascia) in servizio sono 364, sarebbero risultate ancora 480 posizioni dirigenziali vacanti, allo stato coperte (e che avrebbero continuato ad essere coperte) mediante il conferimento di incarichi dirigenziali in favore di funzionari non dirigenti ai sensi dell'art. 8, co. 24, del D.L. n. 16/2012, fino al completamento delle procedure concorsuali per il reclutamento di personale dirigente, che, secondo la predetta disposizione, dovrebbero completarsi entro il 31 dicembre 2013 e, però, ad oggi non ancora avviate.

Ciò prescindendo, in questa sede, dalla questione di legittimità costituzionale già a suo tempo sollevata dalla Scrivente Federazione Dirpubblica in ordine alla dedotta illegittimità costituzionale dell'art. 8, co. 24, del D.L. n. 16 ult. cit. e per la quale si é in attesa della decisione del Consiglio di Stato circa la possibilità che venga

sollevato l'incidente dinanzi alla Corte costituzionale ai fini della definizione del contenzioso tutt'ora in corso sull'art. 24 del regolamento di amministrazione, in base al quale per oltre dieci anni sono stati conferiti incarichi dirigenziali in favore di funzionari non dirigenti.

2. – Che, non avendo ottemperato alle previsioni di cui all'art. 23- *quinquies*, co. 1, del D.L. n. 95/2012, ed essendo, quindi, individuata la dotazione organica dirigenziale in misura pari ai dirigenti di ruolo in servizio, codesta spett.le Agenzia non può più avvalersi della facoltà pur (illegittimamente) conferitale dall'art. 8, co. 24, del D.L. n. 16/2012, risolvendosi gli incarichi dirigenziali conferiti in favore dei funzionari non in possesso della qualifica dirigenziale in altrettanti incarichi *extra* dotazione organica.

3. – Che, pertanto, codesta spett.le Agenzia deve procedere ad una ricognizione, ora per allora, delle posizioni dirigenziali che avrebbero dovuto essere, alla data del 31 ottobre 2012, convertite in posizioni organizzative di livello non dirigenziale, nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 23-*quinquies*, co. 1, lett. a), n. 2, secondo periodo, del D.L. n. 95/2012.

-:-:- -:-:- -:-:-

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, la Dirpubblica

Intima e costituisce in mora

Codesta spett.le Agenzia delle Entrate affinché provveda nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 30 gg. dal ricevimento della presente, a ridurre gli uffici dirigenziali e le relative dotazioni organiche nella misura e secondo le modalità di cui all'art. 23-*quinquies*, co. 1, lett. a), n. 2, del D.L. n. 95/2012, individuando, ora per allora, gli uffici che avrebbero dovuto essere convertiti in posizioni organizzative di livello non dirigenziale alla data del 31 ottobre 2012, conferendo i relativi incarichi secondo le disposizioni di cui allo stesso art. 23-*quinquies* ult. cit.

Nel contempo,

Diffida

Codesta spett.le Agenzia delle Entrate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23-*quinquies*, co. 2, del D.L. n. 95/2012, dal conferire e/o rinnovare incarichi dirigenziali al di fuori della dotazione organica provvisoriamente determinata in misura dei dirigenti di ruolo attualmente in servizio, con l'avvertenza espressa


The right margin of the document contains three distinct handwritten marks. At the top, there is a signature that appears to read 'A. Bolognini'. Below it is a large, stylized signature that is difficult to decipher but seems to start with 'G. B.'. At the bottom is another large, stylized signature, possibly 'G. B.', which overlaps with the one above it.

che, in mancanza di tempestivo riscontro entro il termine di 30 gg. dal ricevimento della presente, la Dirpubblica sarà costretta a ricorrere all'Autorità giudiziaria competente per l'attuazione della richiamata disciplina ed a denunciare i fatti di cui in premessa alla Procura Regionale della Corte dei Conti per i profili rilevanti ai fini dell'accertamento della responsabilità amministrativa per i danni all'erario derivanti dalla mancata attuazione delle disposizioni in materia di riduzione della spesa pubblica corrente ordinaria connessa agli assetti organizzativi e della dotazione organica dirigenziale.

In ogni caso, si riserva di agire dinanzi all'Autorità giudiziaria competente per la tutela, nei modi e termini di legge, dei propri interessi, considerato che i contestati antiggiuridici comportamenti compromettono la realizzazione delle sue finalità statutarie e la tutela degli interessi collettivi di costituisce ente esponenziale.


Dott. Giancarlo Barra

Segretario Generale della Federazione Dirpubblica



Dott. Giovanni Inglese

Responsabile
del Dipartimento Dirpubblica "Amministrazioni ed Enti della Fiscalità"



avv. Carmine Medici

